AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
Ente strumentale dei Comuni del Distretto di Menaggio
Sede legale e Operativa: Via a Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA (CO)
Tel. 0344/30274 - Fax. 0344/70299
Mail: segreteria@aziendasocialeclv.it; PEC: asclv@pec.aziendasocialeclv.it
P.I. 02945720130

PATTO DI ACCREDITAMENTO DI
Centri Socio Educativi- Ambito territoriale di Menaggio

Periodo 01.01.2027 - 31.12.2029

Premessa

L'accreditamento è il processo di ulteriore qualificazione delle unità d'offerta sociale in esercizio; si tratta di un provvedimento amministrativo rilasciato a favore di un soggetto giuridico (soggetto accreditato), che con tale provvedimento viene riconosciuto come soggetto che può erogare prestazioni o servizi, relativi all'unità di offerta accreditata, per conto del servizio pubblico.
L'accreditamento sociale viene concesso a tutti i soggetti richiedenti che dimostrino il possesso dei requisiti definiti dal soggetto pubblico a questo deputato.
Tutti i soggetti che stipuleranno il presente patto di accreditamento verranno inscritti in apposito elenco.

Requisiti preliminari alla sottoscrizione del Patto di accreditamento

I soggetti pubblici e privati, profit e no profit, enti gestori di Centri Socio Educativi, di seguito denominati CSE, candidati all'accreditamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 D. Lgs. 36/2023 attualmente in vigore;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi della L. 68/1999;
- essere iscritti: se impresa, nel registro della C.C.I.A.A., se Cooperativa di essere iscritta nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative e se Cooperativa Sociale di essere iscritta nell'apposito Albo Pubblico;
- insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6 D. Lgs. Cit. di non aver subito eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4;
- essere in possesso di autorizzazione al funzionamento o Comunicazione Preventiva di esercizio ai sensi della normativa della Regione Lombardia per il funzionamento delle unità d'offerta sociali ed essere registrate nell'anagrafica regionale AFAM;
- essere in regola con le norme previste dal Reg. UE 679/2016;
- assenza di situazioni di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, salvo i casi previsti dalla normativa vigente, o altre procedure concorsuali che compromettano la capacità di gestione del servizio;
- assenza di provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione al funzionamento relativi all'unità d'offerta, fatti salvi i casi di sospensione temporanea non imputabili al gestore;

- regolarità contributiva e assicurativa nei confronti del personale dipendente, attestata mediante DURC ove applicabile;
- applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro pertinenti al settore e rispetto della normativa in materia di lavoro, salute e sicurezza;
- assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi rilevanti ai fini della gestione del servizio;
- impegno a comunicare tempestivamente all'ente competente ogni variazione relativa ai requisiti dichiarati in sede di accreditamento.

Inoltre, i soggetti pubblici e privati, profit e no profit candidati all'accreditamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- l'Unità d'offerta sociale CSE è in possesso di tutti i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi, come previsto dalla normativa vigente relativa ai **requisiti minimi di esercizio**, e dei requisiti previsti dalla normativa vigente relativa ai **criteri regionali per l'accreditamento**;
- lo scopo sociale (mission aziendale) deve essere in linea con la specificità del settore;
- esperienza nel settore specifico da almeno due anni;
- le prestazioni professionali devono essere svolte da personale qualificato in relazione alla specificità delle prestazioni da erogare, come previsto dalla normativa vigente relativa ai requisiti minimi di esercizio e ai criteri regionali per l'accreditamento;
- il possesso dell'idoneità professionale nonché organizzativo - gestionale deve essere accertato *dall'Azienda Sociale Centro Lario e Valli.*

Finalità del Patto

Il *Patto di accreditamento,* ai sensi e per gli effetti del Codice Terzo settore art. 55 comma 4, del decreto legislativo 117/2017, del DM 72 del 31.03.2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017" e della DGR 1353/2011 Regione Lombardia, lega tra loro, in un contesto di relazione fiduciaria, i soggetti pubblici e privati, profit e no profit, che lo sottoscrivono in quanto in quanto enti gestori di CSE presenti nell'ambito territoriale di Menaggio

Le finalità del Patto sono in particolare quelle di:
- concorrere alla realizzazione del contenuto che la relazione d'aiuto con l'assistito ed i suoi familiari comporta,
- determinare l'accreditamento presso *l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli*, territorialmente competente, dei soggetti, pubblici e privati, profit e no profit, che all'interno del suo territorio gestiscono CSE a favore di persone con disabilità residenti nell'ambito territoriale di Menaggio.

PATTO DI ACCREDITAMENTO

TRA

L'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, con sede legale a Porlezza, via a Porlezza 10, nella persona del Direttore pro tempore dott. _____

E

il/la _____ ,con sede legale a_____, via _____ n° _____ , ente gestore dell'Unità d'offerta denominata *Centro Socio Educativo* ubicata a_____, nella persona del legale rappresentante pro tempore sig. _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO

ART. 1—DEFINIZIONE DEL PROCESSO

Il progetto di inserimento presso un CSE si integra all'interno del progetto individuale/progetto di vita della persona con disabilità che vede l'assistente sociale del Servizio Disabilità dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli esercitare il ruolo di **case manager**. La definizione del progetto di inserimento presso un CSE viene elaborata in maniera integrata attraverso lo strumento dell'**equipe multidisciplinare,** composta dai diversi attori della rete territoriale, con il coinvolgimento attivo della persona con disabilità, un familiare di riferimento/AdS/ tutore.
Successivamente alla definizione progettuale l'utente è tenuto a scegliere uno dei CSE accreditati.
Il **soggetto accreditato scelto** dall'utente o dal famigliare di riferimento/AdS/ tutore realizza e gestisce gli interventi previsti dal progetto individualizzato e programma gli stessi in accordo con il Servizio Disabilità, la persona con disabilità, il familiare di riferimento/AdS/ tutore, nel rispetto degli obiettivi principali del CSE (servizio diurno, pubblico o privato, per persone con disabilità, la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario) di seguito riportati:

- favorire il benessere psico-fisico della persona con disabilità attraverso la promozione dell'autonomia personale;
- sviluppare le abilità residue e mantenere quelle acquisite in ambiti diversi dal contesto socio familiare abituale, con finalità propedeutiche all'inserimento nel mondo del lavoro, ove possibile;
- favorire ed attivare la socializzazione e l'integrazione delle persone con disabilità nel territorio di appartenenza;
- mantenere il livello culturale.

Il soggetto accreditato scelto garantisce una gestione delle ammissioni e delle dimissioni degli utenti, concordata con il Servizio Disabilità dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, nel rispetto delle modalità, criteri e procedure fissate nei seguenti punti:

- le **ammissioni,** sono proposte e autorizzate dal Servizio Disabilità dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, a seguito di parere dell'équipe multidisciplinare territoriale; l'assistente sociale del Servizio Disabilità interviene, in accordo con il coordinatore dell'ente accreditato scelto e con il consenso della persona con disabilità o del famigliare di riferimento/AdS/ tutore, nella costruzione del Progetto d'Inserimento;
- la prima fase dell'inserimento nel CSE rappresenta un **periodo di osservazione** ed **orientamento della persona** ed è finalizzata a raccogliere gli elementi utili alla migliore definizione del progetto educativo;
- il percorso educativo-formativo viene progettato dell'equipe educativa del CSE e condiviso con il Servizio Disabilità. Questo prevede la definizione delle linee generali d'intervento e la declinazione degli obiettivi specifici da perseguire nel breve, medio e lungo periodo;
- le **dimissioni**, proposte dall'équipe educativa del CSE, sentito il Servizio Disabilità e in collaborazione con l'équipe multidisciplinare territoriale, sono ipotizzabili quando il progetto educativo ha esaurito la sua validità pedagogica e si evidenzia la necessità di un nuovo o diverso percorso di formazione, o per espressa decisione dell'utente o del famigliare di riferimento/AdS/ tutore.

L'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, in quanto ente delegato dai comuni alla gestione dei servizi socio educativo assistenziali del territorio, nell'ambito del presente patto di accreditamento, attraverso apposito contratto, riconoscerà a ciascun utente regolarmente iscritto e frequentante il CSE

accreditato un voucher giornaliero a parziale copertura del costo previsto dalla carta dei servizi, commisurato sulla base della situazione economica equivalente del richiedente, come definito da apposito regolamento di ambito.
Il **PEI** dovrà, pertanto, essere definito congiuntamente all'assistente sociale ed essere sottoscritto anche dalla stessa; analogamente, il **contratto** relativo all'attivazione, dovrà essere sottoscritto anche dall'Azienda Sociale Centro Lario e Valli e prevederà gli impegni di tutti gli attori coinvolti.

ART. 2 AMBITI DI COMPETENZA

Il soggetto sottoscrittore del Patto si impegna a svolgere le prestazioni previste dal seguente Patto prendendo in carico le persone con disabilità residenti **nell'ambito dei seguenti Comuni**:
Alta Valle Intelvi, Argegno, Bene Lario, Blessagno, Carlazzo, Cavargna, Centro Valle Intelvi, Cerano, Claino con Osteno, Colonno, Corrido, Cusino, Dizzasco, Grandola, Griante, Laino, Menaggio, Pigra Plesio, Ponna, Porlezza, S. Siro, San Bartolomeo V.C., San Nazzaro V.C., Sala Comacina, Schignano Tremezzina., Val Rezzo, Valsolda.

ART. 3 GLI OBBLIGHI DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE DEL PATTO

Il soggetto sottoscrittore del Patto si impegna a:
- inserire nel CSE ogni soggetto rientrante nella tipologia di utenza prevista senza discriminazione o selezione alcuna, a seguito di sottoscrizione del contratto con l'utente e l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, al fine di assumerne eventuali oneri di spesa determinati dall'erogazione del voucher;
- svolgere gli interventi sulla base di Progetti Educativi Individualizzati attraverso le **figure professionali** secondo quanto previsto dalla normativa vigente relativa ai requisiti minimi di esercizio e ai criteri regionali per l'accreditamento;
- garantire l'erogazione del servizio trasporto, qualora previsto dal profilo personalizzato;
- garantire la disponibilità ad **incontri periodici** con l'assistente sociale del Servizio Disabilità al fine di condividere l'andamento del progetto di inserimento e valutarne la sua efficacia;
- garantire l'immediata comunicazione al servizio sociale di riferimento, di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio nonché delle eventuali difficoltà dei rapporti tra il soggetto accreditato e il fruitore dell'intervento;
- fornire al Servizio Disabilità dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli elementi di conoscenza rispetto all'andamento quali/quantitativo del servizio.

ART. 4 I REQUISITI DI ACCREDITAMENTO – I CONTROLLI.

Il soggetto sottoscrittore del Patto si impegna a mantenere nel tempo i requisiti di accreditamento, così come dettagliati e autocertificati nell'**Allegato 1** al presente atto.

Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, il soggetto accreditato si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente Patto, con il personale di cui all'elenco nominativo che, controfirmato dal legale rappresentante dello stesso soggetto, costituisce parte integrante del Patto – **Allegato 2**.

Il soggetto sottoscrittore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli* ogni eventuale successiva modifica con contestuale autocertificazione in ordine al mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli*

L'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli,* si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti al mantenimento da parte del soggetto accreditato dei requisiti di accreditamento.

La procedura di controllo può prevedere anche l'accesso di funzionari dell'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli* presso la sede di riferimento organizzativo del soggetto accreditato.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti per l'accreditamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e comunque non oltre 30 giorni, la risoluzione del presente Patto.
.

ART. 5 PROGETTI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI (PEI)

Il soggetto accreditato è tenuto a predisporre il **progetto educativo individualizzato (PEI)**.
Il PEI deve essere integrato nel più ampio **progetto individuale/progetto di vita** con il coinvolgimento della persona con disabilità, della sua famiglia, dell'assistente sociale referente del Servizio Disabilità dell'ASCLV, case manager del progetto individuale/progetto di vita. A fronte dell'erogazione del **voucher**, il PEI dovrà essere predisposto congiuntamente all'Assistente Sociale e dovrà essere sottoscritto anche dalla stessa.
Il soggetto accreditato, per ogni persona con disabilità, dovrà aggiornare periodicamente il PEI conservandolo nel suo fascicolo personale.
Il soggetto accreditato si impegna ad inviare al Servizio Disabilità dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, **annualmente** (secondo scadenze concordate) e **al bisogno,** le relazioni individuali. Le relazioni dovranno contenere informazioni relativamente alle seguenti aree:
- scheda personale contenente dati anagrafici;
- progetto educativo;
- laboratori frequentati;
- eventuali attività aggiuntive;
- rapporti con le famiglie;
- eventuali colloqui con specialisti;
- note eventuali.

ART. 6 PRESTAZIONI GARANTITE

Le prestazioni che dovranno essere garantite dall'ente accreditato sono di seguito elencate:

A) <u>Attività dirette con l'utente</u>:

- **attività socio-educative** e **socio-animative** a carattere diurno finalizzate a:
  - acquisizione e sviluppo delle autonomie personali per quanto riguarda la cura di sé, la capacità di orientamento e mobilità, e le competenze sociali e relazionali
  - acquisizione di una maggiore coscienza di sé
  - acquisizione di competenze relazionali e operative proprie anche dell'ambito lavorativo

- mantenimento del livello culturale e, ove possibile, al suo sviluppo
- **servizio mensa**

B) <u>Altri servizi</u>: se previsti dal profilo personalizzato
B.1 servizio trasporto
B.2 eventuali attività specifiche aggiuntive previste dalla Carta dei Servizi

C) <u>Attività correlate</u>

- disponibilità ad **incontri periodici** con l'assistente sociale del Servizio Disabilità dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli al fine di condividere l'andamento del progetto di inserimento e valutarne la sua efficacia
- predisposizione e invio **di relazioni individuali annuali e al bisogno**
- partecipazione alle equipe multidisciplinari territoriali
- partecipazione ai Tavoli di lavoro promossi dalla rete istituzionale

ART. 7 COSTO MASSIMO STABILITO PER LE PRESTAZIONI

Nell'ambito territoriale di Menaggio, per il periodo 01.01.2027 - 31.12.2029, l'ente accreditato potrà applicare **un <u>costo massimo giornaliero</u> per utente (accesso)** pari a:

- **70,00 €** lordi➔ nel caso in cui <u>l'utente fruisca del servizio mensa e del servizio di trasporto</u> dal domicilio all'unità d'offerta e viceversa erogato dall'ente gestore;
- **64,00 €** lordi➔ nel caso in cui <u>l'utente fruisca del servizio mensa ma **non** fruisca del servizio di trasporto</u> dal domicilio all'unità d'offerta e viceversa erogato dall'ente gestore;
- **63,00€** lordi➔ nel caso in cui <u>l'utente fruisca unicamente del servizio di trasporto</u> dal domicilio all'unità d'offerta e viceversa erogato dall'ente gestore;
- **57,00 €** lordi➔ nel caso in cui <u>l'utente non fruisca né del servizio mensa né del servizio di trasporto</u> dal domicilio all'unità d'offerta e viceversa erogato dall'ente gestore.

Ciascun ente gestore accreditato, nell'ambito della propria autonomia, dovrà **definire nella propria carta dei servizi il tariffario giornaliero che intende applicare,** tenendo conto dei succitati parametri.
Da tale costo giornaliero sono esclusi i costi relativi ad eventuali attività aggiuntive che i Centri Socio Educativi intendono offrire ai loro ospiti. Anche tali costi dovranno essere dettagliati nella carta dei servizi.

ART. 8 REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, in quanto ente delegato dai comuni alla gestione dei servizi socio educativo assistenziali del territorio, nell'ambito del presente patto di accreditamento, remunererà in parte le suddette prestazioni mediante riconoscimento di un voucher a ciascun utente regolarmente iscritto e frequentante il CSE accreditato. Tale voucher verrà erogato direttamente all'ente accreditato.
Per il periodo 01.01.2027-31.12.2029 verrà riconosciuto un **voucher giornaliero** pari a massimo **42,00 €** lordi al giorno, commisurato sulla base della situazione economica equivalente del richiedente, come definito da apposito regolamento di ambito, in relazione alle **effettive presenze** rendicontate mensilmente ed in relazione al **calendario annuale di funzionamento** redatto dall'ente accreditato e comunicato all'Azienda Sociale Centro Lario e Valli.
Inoltre, il voucher verrà riconosciuto solo ed esclusivamente per periodi di **assenza per malattia certificata uguali o superiori a 3 giorni consecutivi** di apertura del CSE, previa riammissione con certificato medico, fino ad un **massimo di 12 giorni annuali** anche non consecutivi. In caso di <u>frequenza part time</u>, per il succitato periodo di assenza per malattia, potranno essere riconosciute solo le giornate di frequenza previste dal contratto/PEI. In caso di frequenza part time, in alternativa, le

assenze potranno essere recuperate successivamente e, in tal caso, il voucher verrà riconosciuto nel momento in cui viene effettuato il recupero.
Le giornate di assenza, sia per la frequenza part time che full time, potranno essere recuperate anche per ulteriori attività/progetti inclusivi previsti dall'offerta formativa annuale che si svolgono in giornate non coincidenti con i giorni di aperura del CSE (es. sabato/domenica), previa condivisione con il Servizio Disabilità e fermo restando il rispetto del numero di giornate annuali previste all'interno del contratto tra Azienda Sociale – CSE accreditato – utente.

Inoltre, all'interno della propria funzione programmatoria, l'ambito territoriale di Menaggio si impegna a riconoscere a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente patto, nell'ambito dell'assegnazione del ***Fondo Sociale Regionale***, una quota massima pari a **8,50 €/giorno** ad utente, commisurata alle effettive presenze rendicontate. I criteri di assegnazione di tale contributo verranno definiti annualmente in base alla normativa vigente.

La quota rimanente, a copertura del costo massimo effettivo che l'ente gestore intende applicare, sarà direttamente riconosciuta all'ente gestore da parte dell'utente ovvero sarà cura dell'ente gestore provvedere alla copertura attraverso altre entrate.

Qualsiasi sia la scelta dell'ente gestore, **la quota lorda giornaliera diretta a carico dell'utente per la copertura della retta potrà prevedere:**
1. **una quota fissa pari ad un massimo di 6,50€;**
2. **una quota variabile in base ai servizi fruiti che non potrà essere superiore a:**
   - **13,00 €** ➔ nel caso in cui l'utente fruisca del servizio di trasporto, dal domicilio all'unità d'offerta e viceversa erogato dall'ente gestore e del servizio mensa;
     ovvero
   - **7,00 €** ➔ nel caso in cui l'utente **non** fruisca del servizio di trasporto, dal domicilio all'unità d'offerta e viceversa, erogato dall'ente gestore, ma unicamente del servizio mensa;
     ovvero
   - **6,00 €** ➔ nel caso in cui l'utente fruisca unicamente del servizio di trasporto, dal domicilio all'unità d'offerta e viceversa, erogato dall'ente gestore

Si specifica che da tale computo sono esclusi eventuali servizi aggiuntivi previsti dalla carta dei servizi.

ART. 9 LA RELAZIONE D'AIUTO OGGETTO DEL SERVIZIO.

La relazione d'aiuto fra operatore e assistito è definita dall'affermazione della centralità della persona con disabilità da assistere, da considerare secondo le tre valenze di *cliente, utente e cittadino,* tanto nella sua dimensione personale che in quella derivante dal contesto familiare e sociale di riferimento.
Tale centralità orienta sia i comportamenti dell'operatore che quelli del soggetto accreditato:

a) ***operatore socio educativo***
- l'esercizio di effettiva competenza e diligenza professionale nello svolgimento delle prestazioni;
- l'innalzamento e/o mantenimento della qualità di vita individualmente percepibile da parte della persona assistita;
- il rispetto del credo religioso della persona assistita;
- il rispetto della riservatezza rispetto a fatti e/o circostanze di rilievo personale relative alla persona assistita o ai suoi familiari;
- uno stile di lavoro funzionale alla valorizzazione di tutte le risorse relazionali familiari e sociali attivabili in favore della persona assistita;
- la disponibilità ad agevolare la persona assistita e/o i suoi familiari nell'esprimere la mutevolezza degli stati di bisogno.

b) ***soggetto accreditato***

- l'assenza di scelte gestionali e/o di comunicazioni incoerenti con la natura delle prestazioni socio-educative accreditate;
- tempestività e corretta informazione alla persona assistita e/o ai suoi familiari sulle funzioni e sui livelli di responsabilità interni all'organizzazione stessa rispetto all'attuazione dei contenuti del Patto;
- garanzia di una continuità progettuale

ART.10 LA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

Il soggetto sottoscrittore è responsabile della qualità del servizio erogato e della relazione d'aiuto poste in essere dai propri operatori incaricati.

ART.11 LA LIBERTÀ DI SCELTA DELL'ASSISTITO

La persona assistita (o uno dei suoi familiari /AdS/ tutore), in relazione al grado di soddisfazione nei confronti delle prestazioni ricevute, ha la facoltà di scegliere un'altra organizzazione qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni medesime, secondo le modalità stabilite nel contratto stipulato.

ART. 12 IL DEBITO INFORMATIVO

Il soggetto sottoscrittore, a fronte dell'erogazione di voucher da parte dell'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli*, si impegna a fornire all'Azienda stessa, secondo i tempi e le modalità dallo stessa indicati, la seguente documentazione:

- ✓ copia del **PEI**
- ✓ rendicontazione mensile delle **giornate di presenza effettive** dell'utente oltre che delle **giornate di assenza remunerabili** (in base all'art.8)
- ✓ **relazione individuale annuale e al bisogno**

Il soggetto sottoscrittore si impegna a rispettare i tempi di rendicontazione, la messa a disposizione dei dati relativi all'utenza o economici e i dati eventualmente necessari all'assolvimento del debito informativo richiesto da Regione Lombardia o di ogni altro Ente sovraordinato.

ART. 13 LA *CUSTOMER SATISFACTION*

Il *Patto di accreditamento* contiene la procedura atta alla distribuzione, compilazione e raccolta del **questionario di gradimento** da parte dell'assistito e/o dai suoi familiari, in conformità con la modalità di controllo della *Customer Satisfacion.* Il modulo della Customer Satisfaction sarà trasmesso all'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli* da parte del soggetto sottoscrittore secondo procedure in seguito indicate.

ART.14 I COMPITI DELL'AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI

In attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo sui CSE accreditati, l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli esercita d'ufficio, oltre che su richiesta della persona assistita e/o suoi familiari, verifiche periodiche sulla compiuta attuazione, da parte delle organizzazioni accreditate, dei contenuti del Patto di accreditamento; in particolare la verifica della appropriatezza delle prestazioni costituisce oggetto di controllo da parte dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli.

L'esito delle verifiche effettuate assume valore vincolante per la revoca del Patto di accreditamento.

ART.15 LA DURATA DEL PATTO

Il presente contratto ha validità **dal 1° gennaio 2027 fino al 31 dicembre 2029** e potrà essere rinnovato a seguito di richiesta da parte dell'Azienda.
In caso di emanazione di norme legislative o regolamenti, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del Patto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.
In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di ciò sopra, di recedere dal Patto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli*.

ART.16 I CASI DI RISOLUZIONE DEL PATTO

Le gravi violazioni degli obblighi tali da compromettere la regolarità del servizio, nonché reiterate e gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche, in materia di igiene e sanità, impiego di personale professionalmente non adeguato, non eliminate a seguito di diffide formali da parte dell'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli* con raccomandata A.R. e/o a mezzo p.e.c. costituiscono causa di risoluzione del presente Patto.
Le inadempienze di cui sopra saranno contestate formalmente al soggetto accreditato che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all' *Azienda Sociale Centro Lario e Valli* le proprie controdeduzioni.

ART.17 LE CONTROVERSIE

Ogni e qualsiasi controversia, reclamo o azione legale che dovesse sorgere da e/o in relazione al presente contratto e/o alla sua esecuzione, sarà di esclusiva competenza del foro di Como.

ART. 18 I PAGAMENTI

L*'Azienda Sociale Centro Lario e Valli* si impegna a saldare l'entità dei voucher a 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura con allegata documentazione relativa alla r**endicontazione delle giornate di effettiva presenza** dell'utente oltre che delle **giornate di assenza remunerabili (in base all'art.8).**

L'emissione della fattura da parte dell'erogatore dovrà avvenire alla fine di ogni mese e dovrà pervenire all' *Azienda Sociale Centro Lario e Valli* entro i 10 giorni successivi alla scadenza del voucher stesso, dovrà contenere l'esatta indicazione della persona con disabilità e del Comune di residenza. Alla fattura possono essere allegati più voucher a condizione che in essa siano indicati in maniera dettagliata i riferimenti di ogni voucher (tipologia voucher, numero di giornate di effettiva presenza numero di giornate di assenza remunerabili, importo totale).

E' fatta salva la facoltà dell'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli* di sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni oggetto di contestazione formale, ogni qualvolta siano in corso accertamenti di gravi violazioni del presente Patto. Nell'eventualità che la fattura non risulti regolare, l'irregolarità verrà contestata entro 30 giorni; in tal caso i termini di pagamento sono sospesi fino alla produzione di elementi dirimenti la contestazione.

ART. 19 LA COPERTURA ASSICURATIVA

Il soggetto sottoscrittore, a garanzia dei sinistri che possano derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, si impegna a stipulare idoneo contratto assicurativo di responsabilità Civile esonerando l'*Azienda Sociale Centro Lario e Valli* da ogni responsabilità a riguardo.
A tal proposito, entro e non oltre, cinque giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, il soggetto sottoscrittore dovrà comunicare per iscritto all'Azienda Sociale Centro Lario e Valli gli estremi della polizza assicurativa con indicazione dei massimali.

ART. 20 LA PRIVACY

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali, anche particolari relativi alla posizione sanitaria e reddituale, dovranno avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente.
Il soggetto sottoscrittore dichiara di essere dotato di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare che l'elaborazione dei dati viene eseguita in conformità al suindicato regolamento. Le attività svolte verranno regolate da apposito contratto in cui saranno definiti, tra l'altro, la natura e le finalità del trattamento, le misure di sicurezza adottate, i diritti e gli obblighi delle parti.

ART. 21 COMUNICAZIONI

Per qualsiasi comunicazione e/o notifica inerente al presente accordo le Parti dichiarano di utilizzare i seguenti indirizzi:
Quanto all'Azienda Sociale Centro Lario e Valli: p.e.c_____email_____
Quanto al soggetto sottoscrittore: p.e.c_____ email_____
Qualsiasi variazione dei predetti indirizzi dovrà essere comunicata all'altra parte tempestivamente per iscritto

ART. 22 GLI IMPEGNI E GLI OBBLIGHI DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE

Il soggetto sottoscrittore si impegna a rispettare gli obblighi individuati nel presente atto.
Il soggetto sottoscrittore è inoltre tenuto a compilare e restituire gli allegati 1-2-3-4.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore
dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli
dott. Andrea Caldarini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.